

**OGGETTO:** integrazione alle determinazioni dipartimentali di riconoscimento dell' idoneità all' erogazione dei servizi di consulenza (DGR n.858/08) degli organismi Società Agricoltura è Vita det. n. 2803/08; S.I.A det. n. C2790/08; UNSIC det. n. C2792/2008; ELAFAP det. n.C0045/2009.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO-OCUPAZIONALE**

**SU PROPOSTA** del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e, all'articolo 13, ai fini della istituzione del “Sistema di consulenza aziendale”, definisce le caratteristiche che devono possedere i servizi di consulenza aziendale per poter fruire di un sostegno;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/2006 - Articolo 15 del Regolamento CE n. 1974/2006 e Allegato II, comma 5.3.1.1.4 - recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

**CONSIDERATO** che, rimandando a quanto già disposto dal Titolo II capo 3 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nel Reg. (CE) n.1974/2006 viene precisato che, le competenze e gli strumenti di cui devono disporre le autorità o gli organismi selezionati per l' erogazione di servizi di consulenza alle aziende agricole;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG);

**CONSIDERATO** che il Reg. (CE) n. 1698/2005 prevede - Articolo 20 lettera a) punto iv) ed articolo 24 - un sostegno a favore degli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali;

**VISTA** la Deliberazione n. 310 del 15 maggio 2007, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2007-2013, introducendo la nuova Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza aziendale”, nella quale sono previsti aiuti erogati a favore di aziende agricole e forestali della Regione Lazio che si avvalgono di una consulenza, sulle norme comunitarie che riguardano la condizionalità;

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2008) n. 708 del 15 febbraio 2008;

**VISTA** la DGR n. 163 del 7 marzo 2008 concernente: “Reg. CE n. 1698/05 - Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

**VISTO** che sono stati riconosciuti idonei all' erogazione dei servizi di consulenza, ai sensi della DGR n.858/08, i seguenti organismi di consulenza:

denominazione	Determina di riconoscimento
Società Agricoltura è Vita	Det. n. 2803/2008
S.I.A	Det. n. C2790/2008
UNSIC	Det. n. C2792/2008
ELAFAP	Det. n.C0045/2009

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e all'art. 15, Obblighi a carico degli enti privati e delle autorità designate, prevede: "Fatte salve le legislazioni nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli enti privati e le autorità designate di cui all'articolo 13 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato".

RITIENE dover integrare le condizioni e vincoli, già impartite con le succitate determinazioni di riconoscimento con la seguente prescrizione:

- L'organismo di consulenza è tenuto a che non si svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato, in conformità e per quanto previsto dall'Art. 15 del Regolamento 1782/2003.

per quanto esposto nelle premesse:

#### **DETERMINA**

**DI INTEGRARE** le condizioni e vincoli già impartite, con le determinazioni di riconoscimento all'erogazione dei servizi di consulenza, ai seguenti organismi idonei (DGR n.858/08):

denominazione	Determina di riconoscimento
Società Agricoltura è Vita	Det. n. 2803/2008
S.I.A	Det. n. C2790/2008
UNSIK	Det. n. C2792/2008
ELAFAP	Det. n.C0045/2009

con la seguente prescrizione:

- L'organismo di consulenza è tenuto a che non si svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato in conformità e per quanto previsto dall'Art. 15 del Regolamento 1782/2003.

Avverso al presente atto è ammissibile, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
Dr. Guido Magrini